

Repertorio n

Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' CONSORTILE

A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno mese di in

2021

Dinanzi a me dr. Massimiliano Vadilonga, notaio in Quartu Sant'Elena, iscritto
nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

sono comparsi i signori:

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono
certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo uno

E' costituita tra le suddette società ed imprese, ai sensi degli articoli 2462 e
2615 ter del Codice Civile, dell'art.1 comma 499 della Legge n. 205 del 27 dicembre
2017 che sostituisce integralmente l'art.13 del decreto legislativo 18 maggio 2001
n. 228, nonché ai sensi della Legge Regionale n. 16/2014 "Norme in materia di
agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti",
e delle Direttive di Attuazione del 11 marzo 2020 allegate alla Delib. G.R. n.
11/8 del 11.3.2020, una società consortile a responsabilità limitata denominata
"Distretto Rurale del Sud Sardegna - Società Consortile a responsabilità

limitata".

La società potrà far uso della denominazione abbreviata "D.R.S.S. S.c.a.r.l.".

Articolo II

La società ha sede legale ed amministrativa in Sestu.

Ai fini dell'iscrizione della società presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter disp. att. c.c.c., come modificate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, si dichiara che l'indirizzo ove è posta la sede della società è: località Magangiosa, strada provinciale 2, km. 0,400.

Articolo III

Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il giorno 31 dicembre 2021.

Articolo IV

Per quel che concerne i rapporti tra i soci e la società, il domicilio dei soci si intende eletto a tutti gli effetti secondo le risultanze del Registro delle Imprese, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall'atto costitutivo - statutol.

Articolo V

Il capitale sociale é fissato in euro

Il predetto capitale viene sottoscritto dai soci nel modo che segue:

- titolare di una quota del valore nominale di euro

I soci, e gli infra nominati amministratori, i dichiarano che i conferimenti sono

eseguiti nel modo seguente:

- la società

versa all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza,
la somma di euro

a mezzo di denaro contante;

L'organo amministrativo dichiara di ricevere le predette somme
e attesta pertanto che il capitale sociale è interamente versato.

Articolo VI

La società, per la durata di

sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto di _____ membri,
in persona dei signori

che tutti qui presenti accettano la carica, dichiarando che non sussistono a
proprio carico cause di ineleggibilità o decadenza.

Presidente del consiglio di amministrazione viene
nominat _____

Vice Presidente viene nominat _____

Vice Presidente viene nominat _____

Articolo VII

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono disciplinati dallo statuto che viene qui di seguito integralmente trascritto:

STATUTO

Articolo 1. Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 2462 e 2615 ter del Codice Civile, dell'art.1 comma 499 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che sostituisce integralmente l'art.13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, nonché ai sensi della Legge Regionale n. 16/2014 "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti", e delle Direttive di Attuazione del 11 marzo 2020 allegate alla Delib. G.R. n. 11/8 del 11.3.2020, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione **"Distretto Rurale del Sud Sardegna - Società Consortile a responsabilità limitata"**.

La società potrà far uso della denominazione abbreviata, in sigla "DRSS S.c.a.r.l.",

La stessa sarà di seguito denominata Società.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico del presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2. Sede

La società consortile ha sede legale e operativa in Sestu, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

La modifica e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza rientrano nei compiti dell'assemblea dei soci, secondo le modalità previste per le modifiche statutarie.

Con deliberazioni dell'organo amministrativo potranno essere costituite, modificate o sopresse unità locali operative comunque denominate **(si omette sedi secondarie)**, filiali ed uffici senza stabile rappresentanza sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3. Domiciliazione dei soci e dei componenti le cariche sociali

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli Amministratori, del Tavolo di Consultazione, di chi compone l'Organo di Controllo e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese, **o se qui non risultante da** apposita dichiarazione dell'interessato. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto **o dalla legge**. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, PEC, posta elettronica o altri mezzi similari le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società potrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo dell'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

In caso di trasferimento della partecipazione, l'avente causa (al fine dell'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali) potrà produrre alla società copia dell'atto di acquisto unitamente alla ricevuta di avvenuto deposito al Registro delle Imprese.

Articolo 4. Durata

La società ha durata sino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasessanta). La durata potrà essere prorogata **(si omette anticipata)** previa delibera dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 5. Oggetto e finalità

La società ha scopo consortile e il suo oggetto, con esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro e nei limiti della propria competenza, è promuovere la crescita e lo sviluppo delle aree rurali, anche in sinergia con le aree metropolitane, con la partecipazione attiva delle comunità locali e il coinvolgimento delle diverse componenti del sistema produttivo locale e delle diverse componenti della cultura, dell'economia e della società attraverso il rafforzamento del sistema agro-economico tradizionale quale fattore di sviluppo sostenibile dell'area. La Società opera con riferimento all'area territoriale della Regione Sardegna con particolare riferimento alle aree ricomprese nel Distretto Rurale Sud Sardegna.

Gli scopi della Società sono i seguenti:

1. Operare in sinergia con gli attori pubblici e privati del territorio per lo sviluppo socio-economico e la valorizzazione delle risorse dell'area coincidente con il territorio del Distretto Rurale Sud Sardegna, tenendo conto della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria e dell'individuazione, sulla base dell'analisi del territorio effettuata, degli scenari di sviluppo economico da raggiungere in forma integrata e coordinata nonché delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi preposti;

2. l'assunzione delle responsabilità di legge e delle funzioni di gestione e coordinamento di tutte le attività necessarie all'applicazione delle agevolazioni per i distretti previste dalla normativa vigente, ed in particolare:

- elaborare, redigere, monitorare ed attuare il Piano di Distretto sulla base degli indirizzi di cui alla Legislazione nazionale e regionale, aggiornandolo sulla base di nuovi scenari e mutamenti del contesto socio-economico di riferimento;

- rappresentare unitariamente gli interessi del Distretto: in quanto tale essa promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati, l'elaborazione, il cofinanziamento, la presentazione, la realizzazione e la gestione, anche finanziaria, dei progetti in coerenza con gli obiettivi individuati dal Piano di Distretto da presentare alla Regione, ovvero ad altri Organismi, Istituzioni ed Enti, nazionali e/o dell'Unione Europea, per il relativo finanziamento;

- operare in sinergia con gli attori pubblici e privati del territorio per lo sviluppo del comparto agricolo e agroalimentare, il miglioramento della fruibilità delle risorse turistiche, storiche ed ambientali ed in generale per la promozione e lo sviluppo socio-economico dell'area del Distretto;

- costituire un nuovo strumento di coordinamento per le politiche di sviluppo locale e rurale del territorio, elaborando e gestendo, direttamente e/o in sinergia con altri attori, piani di sviluppo locale e ogni altro tipo di progetto integrato ad area vasta, riferibili a normative regionali, nazionali, comunitarie;

- prestare consulenza per la progettazione, la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci.

La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale potrà altresì:

- valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti locali agricoli e agroalimentari, artigianali, silvicoli e della pesca;

- partecipare a qualsiasi bando regionale, nazionale ed internazionale compresi quelli comunitari per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo della Società e svolgere tutte le azioni di gestione, assistenza e consulenza e ogni altra iniziativa connessa alle possibilità, legate alle norme vigenti, di applicazione di agevolazioni e facilitazioni in favore dell'attività

imprenditoriale di tutti i suoi soci;

- esercitare e promuovere iniziative di interesse collettivo, senza finalità di lucro nell'ambito del settore agricolo e agroalimentare, enogastronomico, della distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, logistica delle merci, del settore turistico, storico-culturale, ambientale, e quant'altro nell'interesse comune dei soci;

- promuovere e/o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative, informative e di aggiornamento professionale e informazione ai soci e a tutti i soggetti interessati nel territorio di pertinenza con particolare riferimento all'elevazione delle competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione e per rispondere alle esigenze di qualificazione e aggiornamento da parte delle imprese;

- promuovere, istituire e gestire servizi comuni tra i soci finalizzati all'incremento della produttività e della professionalità degli operatori;

- curare la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e competenze e erogare servizi di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato;

- incentivare programmi di ricerca scientifica e tecnologica volti alla valorizzazione della cultura del cibo, dell'economia circolare e delle risorse locali in genere;

- promuovere e/o effettuare direttamente ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale e realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;

- progettare ed attuare servizi di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati

- promuovere e incentivare attività editoriali e divulgative;

- studiare e realizzare materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari nonché produrre riviste, periodici, cd, dvd, contenuti multimediali, e ogni altro prodotto ed attività di comunicazione, atte a divulgare l'attività della Società e a promuovere il territorio distrettuale;
- incentivare programmi di ricerca scientifica e tecnologica volti alla valorizzazione della cultura e delle risorse locali;
- promuovere, istituire e gestire servizi comuni tra i soci finalizzati all'incremento della produttività e della professionalità degli operatori;
- promuovere e/o gestire iniziative per lo sviluppo delle attività produttive locali, dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente nonché del turismo e del turismo rurale;
- promuovere e/o gestire iniziative su economia circolare, sicurezza alimentare, riduzione degli sprechi alimentari, riduzione dell'utilizzo delle risorse naturali, riuso dei beni, riduzione della plastica monouso, salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale;
- promuovere e avviare percorsi di riconoscimento dei sistemi di rintracciabilità e salubrità alimentare mirati alla più ampia tutela e protezione della salute dei consumatori;
- predisporre criteri e protocolli al fine di creare un marchio certificativo dei prodotti distrettuali;
- organizzare, direttamente e/o tramite terzi, una piattaforma web per la promozione e commercializzazione dell'offerta agroalimentare, turistica, enogastronomico e culturale basata sulla tutela e valorizzazione delle caratteristiche identitarie del territorio;
- organizzare, direttamente e/o tramite terzi, sistemi logistici per la

distribuzione dei prodotti locali anche tramite e-commerce;

- fornire direttamente e/o tramite terzi servizi per l'export a supporto delle imprese esportatrici e di quelle che intendono avviare percorsi di internazionalizzazione;

- valorizzare le produzioni di qualità riconosciute (Dop, Igp, Bio, Doc, Igt, Pat, etc.) fresche e trasformate, anche favorendo l'aggregazione delle filiere agroalimentari con imprese di altre filiere produttive;

- promuovere le certificazioni volontarie volte a valorizzare la sostenibilità ambientale in agricoltura e il miglioramento del benessere degli animali, nonché le certificazioni richieste dai canali commerciali di interesse per le produzioni distrettuali;

- realizzare iniziative rivolte a promuovere soluzioni anche innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, della gestione dei rifiuti nonché della protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali territoriali;

- acquisire a vario titolo, costruire, gestire, beni mobili e/o immobili strumentali agli scopi della società;

- costituire e aderire a partenariati con enti pubblici e privati, associazioni, sindacati, comitati, consorzi, nazionali e internazionali nonché partecipare in qualità di socio sovventore in altre società di qualsiasi tipo o consorzi che svolgono attività affini e/o funzionali a quelle del proprio oggetto sociale;

- promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte nell'organizzazione societaria.

La Società potrà compiere, per il pieno raggiungimento dello scopo sociale, direttamente o tramite terzi, tutte le operazioni e qualsiasi attività di interesse

per l'attività del Distretto nonché tutte le azioni opportune consentite dalla legge.

Articolo 6. Scopo Consortile

Tutte le spese ed i costi comunque inerenti al funzionamento dell'organizzazione sociale saranno, con le modalità ed i tempi stabiliti dall'organo amministrativo e se del caso con apposito Regolamento interno, ripianati alla Società consortile dai soci consorziati, ciascuno in proporzione alla propria quota di partecipazione e al valore complessivo dell'investimento.

Le spese ed i costi sostenuti dalla Società consortile per la singola impresa consorziata saranno da quest'ultima ripianati alla società consortile medesima dietro esibizione di fattura.

Allo scopo di consentire l'esatto conseguimento dell'oggetto sociale i soci si impegnano a: a) garantire, nei tempi e nei modi fissati dall'organo amministrativo, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società; b) rimborsare alla società quanto di propria spettanza per i costi da questa sostenuti; c) mettere a disposizione della società i mezzi materiali personali e finanziari ad essa necessari, nonché eventuali beni strumentali, macchinari e attrezzature necessari al conseguimento dei fini sociali.

Ciascun socio consorziato assume, ai sensi dell'art. 2603 del Codice civile, l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nel presente atto e le deliberazioni validamente assunte dagli organi della Società Consortile, e l'obbligo di dare la propria assistenza in favore della Società ed in particolare l'obbligo di provvedere al pagamento delle somme richieste dalla Società Consortile per far fronte ai costi che essa ha sostenuto o dovrà sostenere per lo svolgimento dell'attività sociale.

L'inadempimento da parte di alcuno dei soci consorziati agli obblighi di cui al presente articolo, comporterà, previa decisione dei soci, il concretizzarsi di una causa di esclusione del socio.

Articolo 7. I soci

Possono partecipare alla Società:

- le imprese, in forma singola, associata o **societaria**, aventi sede legale e/o operativa nel territorio distrettuale;
- le cooperative e i consorzi di imprese anche organizzati in reti d'impresa, aventi sede legale e/o operativa nel territorio distrettuale;
- le organizzazioni di produttori agricoli e loro associazioni riconosciute ai sensi della vigente normativa, nonché i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, aventi sede legale e/o operativa nel territorio distrettuale.

Possono far parte della società di distretto gli Enti Locali, in forma singola e/o associata, gli Enti Territoriali e le rappresentanze economiche e sociali nonché le autonomie funzionali e le strutture dello sviluppo locale, pubbliche e private che operano nel territorio del distretto. Inoltre, possono far parte della società gli enti privati, le associazioni di imprenditori e altri soggetti di diritto pubblico non territoriali e/o di diritto privato, che condividono gli scopi e l'oggetto della Società.

Le imprese, in qualunque forma, non possono far parte di altri Distretti Rurali, pena l'esclusione dalla presente società consortile.

Le amministrazioni pubbliche partecipano alla Società nel rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Articolo 8. Ammissione dei soci

Chi, trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, intende essere ammesso alla Società deve farne domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) dati anagrafici, la ragione o denominazione sociale e **gli altri dati identificativi l'ente associativo o la società;**
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo 7;
- c) la partecipazione che si propone di sottoscrivere.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Le richieste possono essere presentate in ogni tempo e vengono esaminate entro il 30 settembre di ciascun anno.

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo - di Amministrazione.

L'ingresso di ogni nuovo socio nella Società, con esclusione dei casi di ingresso per acquisto delle partecipazioni (**si omette: da soci receduti o esclusi**), avverrà mediante aumento del capitale sociale della Società medesima, senza applicazione del diritto di opzione.

Il rifiuto dell'ammissione da parte dell'organo amministrativo dovrà essere motivato ed inviato all'aspirante socio entro 60 giorni dalla deliberazione.

In caso di ammissione, il nuovo socio dovrà versare entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di ammissione, l'importo delle partecipazioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo. Le eventuali spese amministrative necessarie per perfezionare l'operazione sono a carico del socio

richiedente.

Articolo 9. Esclusione dei soci

E' prevista l'esclusione di soci in conseguenza della perdita di requisiti di cui all'art.7 o di inosservanza dello statuto e/o dei regolamenti **o delibere degli organi sociali**, nonché per altri gravi motivi che possono ledere gli interessi o l'immagine della società e che rendessero incompatibile la presenza tra gli iscritti alla Società.

L'esclusione del socio dovrà essere deliberata (no dal Consiglio direttivo - di Amministrazione) **dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo - di Amministrazione anche per il** socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo delle maggioranze richieste non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta neppure il diritto di intervento in assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione sottoscritta per il suo valore nominale; al riguardo si applicano le disposizioni del presente articolo previste per l'ipotesi di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale ex art. 2473 -bis.

Articolo 10. Recesso

Il socio può recedere in ogni tempo dalla Società, dandone comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica con ricevuta di avvenuta consegna (PEC) alla società 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'esercizio.

Il socio che esercita il diritto di recesso dovrà comunque corrispondere i contributi relativi all'anno in corso alla data di invio della richiesta di recesso e quelli relativi all'anno successivo qualora sia già stato approvato il bilancio di previsione ed il socio recedente non abbia espresso palesemente voto contrario. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge. Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. e/o posta elettronica con ricevuta di avvenuta consegna (PEC) spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Si Omette l'art. 11 in quanto si ritiene non compatibile con la natura consortile,

In ogni caso, si applicano le norme di legge in presenza di un unico socio.

Articolo 11. Obblighi dei soci

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale e **delle**

deliberazioni degli organi sociali. I soci sono tenuti a comunicare il proprio domicilio dove saranno inviate tutte le comunicazioni, **in mancanza di domicilio risultante dal Registro Imprese.**

Alla Società devono essere comunicati comunque, a cura di ciascuno dei soci, l'indirizzo, il numero di telefono, telefax, l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) e della PEC. Ogni successiva modificazione o variazione delle indicazioni costituenti il domicilio deve essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà, a spese del socio, alle relative comunicazioni al Registro delle Imprese competente. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Articolo 12. Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

In caso di aumento del capitale sociale, i soci potranno liberare, con i quorum previsti per le modifiche statutarie, che lo stesso, salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., sia attuato con offerta delle quote di nuova emissione a terzi, per consentire l'ingresso in società di nuovi soci, aventi i requisiti sopra previsti (articolo 7), ai sensi dell'art. 2481 bis c.c., con conseguente esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci.

Nel caso di perdite del capitale sociale, la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società di cui all'art. 2482-bis, 2° comma c.c. e delle eventuali relative osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Articolo 13. Partecipazioni al capitale sociale

Ciascun socio può detenere una partecipazione minima pari ad euro 50,00 (cinquanta) ed una partecipazione massima pari ad euro 500,00 (cinquecento).

Una partecipazione maggiore, purché inferiore al 20% del capitale sociale, può essere detenuta da consorzi e cooperative di imprese agricole e/o commerciali e/o di trasformazione con almeno 35 imprese socie.

Per gli enti locali viene stabilita una partecipazione minima di euro 50,00 (cinquanta) e massima di euro 200,00 (duecento).

Il capitale sociale deve essere detenuto per almeno 3/4 da soggetti privati.

Per garantire la sottoscrizione del capitale sociale minimo, i soggetti privati possono detenere temporaneamente partecipazioni maggiori al 20% del capitale sociale minimo. L'eccedenza dovrà essere ceduta a favore di nuovi soggetti con i requisiti di cui all'art 7, che chiederanno l'ammissione alla società.

In caso di aumento del capitale sociale i limiti massimi di partecipazione sono elevati proporzionalmente alla misura dell'aumento del capitale medesimo.

Articolo 14. Variazione capitale, finanziamenti, garanzie.

Il capitale sociale può essere aumentato e ridotto, osservate le disposizioni (legislative e statutarie di cui oltre) in materia.

La società potrà richiedere ai soci, e acquisire dagli stessi (se consenzienti), anche non in proporzione alle quote di capitale sociale sottoscritto finanziamenti e/o versamenti, fruttiferi e non fruttiferi (infruttiferi qualora non sia diversamente disposto), a titolo di capitale o di debito, nell'ambito della normativa tempo per tempo in vigore che regola le operazioni di raccolta del risparmio. Il rimborso dei finanziamenti è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 c.c..

La relativa decisione è demandata all'Assemblea dei soci che delibererà, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo/statuto, fissando limiti e modalità di emissione.

I soci possono prestare garanzie per le obbligazioni che la società contrae per il funzionamento nonché quelle utili e/o necessarie per il perseguimento degli obiettivi della società. Le garanzie possono essere prestate anche da soggetti terzi rispetto alla società.

Per gli Enti Locali si applica il principio del divieto di "soccorso finanziario" in base all'art. 194 del Testo Unico Enti Locali e all'art. 14 D.Lgs. 175/2016.

Articolo 15. Fondo consortile

In aggiunta al capitale sociale, la società dispone di un fondo consortile costituito dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altra risorsa, pervenuti a qualunque titolo, e senza obbligo di restituzione, alla società.

Per la durata della società non è consentito ai soci chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, sino a liquidazione della società. Ciascun socio potrà essere tenuto a corrispondere alla Società, in conformità alle previsioni dell'articolo 2615-ter, codice civile, un contributo annuo in modo proporzionale alla quota di capitale posseduta da ciascuno. Le spese di funzionamento ed i costi di gestione della società, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, saranno coperte dai soci proporzionalmente alla quota di capitale posseduta da ciascuno, a tal fine la società richiederà ai soci il versamento di contributi ordinari predisposti sulla base di un preventivo, nonché di contributi

straordinari connessi alla necessità di effettuare spese per investimenti e/o servizi.

Gli Enti locali potranno essere chiamati a contribuire alle spese in maniera proporzionale al numero dei relativi abitanti o in base ad altro criterio oggettivo proposto dal Consiglio Direttivo - Di Amministrazione, ed approvato dall'Assemblea sulla base di un piano pluriennale di attività.

In ogni caso, i contributi richiesti ai soggetti pubblici saranno possibili solo nei limiti previsti dalla legge in materia di "soccorso finanziario", in base all'art. 194 del Testo Unico Enti Locali e all'art. 14 D.Lgs. 175/2016.

Non possono essere distribuiti ai soci utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

L'importo dei contributi di cui sopra e le relative modalità e tempi di versamento, saranno determinati all'interno di un bilancio di previsione che dovrà essere predisposto dall'organo amministrativo entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, e sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro il successivo mese di novembre. Dal bilancio di previsione dovrà emergere con estrema chiarezza la finalità dei contributi richiesti, le modalità di utilizzo, in modo tale da consentire ai soci di controllare l'effettiva destinazione in sede di esame del bilancio di esercizio.

Articolo 16 Diritti sociali ed esercizio degli stessi

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Articolo 17 Trasferimento della partecipazione

Se un socio intende alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà offrirla in prelazione agli altri soci secondo la seguente procedura: il Socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del distretto, a mezzo Raccomandata con R.R. e/o posta elettronica certificata (PEC), il Presidente provvederà ad informare gli altri soci mediante raccomandata A/R e/o PEC; i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, al Presidente tramite raccomandata A/R e/o PEC; la mancata comunicazione entro tale termine equivarrà a rinuncia.

I soci che avranno manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione acquisteranno la quota in vendita alle condizioni e con le modalità indicate nella proposta di vendita formulata dal socio cedente. Se vi sono più soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione, la vendita avverrà in proporzione alla quota di capitale posseduta. In caso di mancato esercizio della prelazione, le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, previa deliberazione di assenso al trasferimento del Consiglio Direttivo - di Amministrazione da esprimere entro 30 giorni dalla comunicazione. A tal fine il Socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del distretto, a mezzo Raccomandata con R.R. e/o posta elettronica certificata (PEC), indicando l'acquirente, il quantitativo di quote cedute, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita. Decorsi 30 giorni dal ricevimento alla società della proposta di vendita senza che il socio abbia avuto comunicazione negativa, il proponente sarà libero di alienarle rispettando i limiti massimi previsti dall'art 16. Nel caso in cui il Consiglio direttivo non acconsenta al trasferimento di detta partecipazione, spetta al socio il diritto di recesso ai

sensi dell'articolo 10.

Articolo 18. Limiti al trasferimento della partecipazione

Le partecipazioni sono trasferibili solo ed esclusivamente soggetti in possesso dei medesimi requisiti di cui all'art. 7, previo consenso dell'Organo Amministrativo della società e laddove consentito dalle normative vigenti e dalle competenti Autorità.

Le limitazioni previste in questo statuto per la cessione della partecipazione devono intendersi estese, in quanto compatibili, anche al trasferimento di diritti di opzione/prelazione conseguenti ad aumento di capitale sociale.

Articolo 19. Trasferimenti mortis causa

La quota di partecipazione del socio deceduto si accrescerà in capo agli altri soci, salvo che questi non decidano che venga trasferita ai suoi eredi/legatari, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente statuto nonché degli eventuali ulteriori requisiti previsti dal regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. Nel primo caso i soci superstiti dovranno deliberare di liquidare la quota del de cuius ai suoi aventi causa all'importo determinato secondo le modalità previste per il recesso, salvo diverso accordo. Nel secondo caso, gli aventi causa del defunto subentrano in società.

La decisione dei soci (in merito all'opzione di cui al punto che precede) deve essere adottata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del decesso, mediante deliberazione assembleare (quorum stabiliti per le modificazioni dell'atto costitutivo, non computandosi la partecipazione del de cuius) e comunicata al rappresentante comune entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Gli eredi/legatari, nel comunicare alla società il decesso del de cuius, documenteranno la loro qualifica, forniranno le prescritte generalità e

segnaleranno il loro rappresentante comune (unanimente nominato); in difetto la società avrà diritto di inviare comunicazioni anche ad uno solo degli eredi.

Le comunicazioni saranno effettuate tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC.

Articolo 20. Gestione economico - finanziaria e patrimoniale.

La Società, nell'espletamento dei propri compiti, persegue l'obiettivo dell'equilibrio dei costi e dei ricavi, uniformandosi a criteri di efficienza ed economicità. Fa fronte, pertanto, ai propri compiti sia con mezzi messi a disposizione dei soci, sia con le entrate a diverso titolo ricevute. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio della Società e sono da questa accertate e riscosse. La società ne dispone in piena autonomia ed articola la propria contabilità in un sistema di previsione e rendicontazione di tipo economico, finanziario e patrimoniale.

L'esercizio ha inizio il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.

Articolo 21. Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente del Distretto - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio direttivo - Consiglio di Amministrazione;
- d) il Tavolo di consultazione - Comitato di Distretto;
- e) l'Organo di Controllo, se nominato.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili attraverso riproposizione all'Assemblea. Esse sono ricoperte da persone fisiche, individuate

tra i soci o mandatari o rappresentanti dei soci, ovvero scelti all'esterno della società (non soci), comunque provvisti di adeguate referenze in relazione all'incarico in attribuzione.

Dette cariche sono rese effettive dall'Assemblea attraverso elezione, e sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Ai componenti degli organi di cui alle lettere b),c),d),e), in ragione del loro ufficio, spetta il rimborso delle spese sostenute, nei limiti della normativa nazionale e regionale, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea. E sempre a quest'ultima, spetta la definizione di eventuali compensi, periodici o una tantum, per i soggetti che svolgono incarichi nei medesimi organi societari.

Articolo 22. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio e la relazione sulle attività svolte;
- b) l'elezione del Consiglio Direttivo - di Amministrazione;
- c) l'eventuale nomina dell'organo di controllo **(si elimina la sua revoca)**;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei

soci;

f) l'indirizzo generale della Società ed i programmi di intervento, su proposta del Consiglio Direttivo - di Amministrazione, dettando i criteri di gestione degli stessi;

g) la determinazione e la variazione dei contributi dei soci;

h) l'approvazione e le modifiche del Piano del Distretto;

i) su qualsiasi altro argomento straordinario sottoposto alla sua approvazione, come l'adozione di regolamenti e tutte le decisioni che esulano dalla normale attività della Società.

Ogni socio a cui spetti il diritto di voto ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni.

L'assemblea deve essere convocata almeno 2 volte all'anno, entro il 30 novembre per il bilancio previsionale ed entro il 30 aprile per il rendiconto **(bilancio di esercizio)**, **salvi i diversi maggiori termini previsti dalla legge.**

Articolo 23. Modalità di adozione delle decisioni dei soci

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso, espresso per iscritto, dai soci.

Il metodo assembleare è obbligatorio nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare:

- le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo - statuto oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo - statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- lo scioglimento della Società;
- la fissazione del numero dei liquidatori;
- la loro nomina ed i loro poteri nonché la revoca dello stato di liquidazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione della Società e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Le decisioni dei soci, adottate mediante deliberazione assembleare, sono assunte in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. Tuttavia, per le delibere aventi ad oggetto le materie previste dall'articolo 2479 c.c. numeri 4) e 5), per le modifiche statutarie e per gli aggiornamenti del Piano del Distretto sia in prima che in seconda convocazione, saranno necessarie le presenze (o la rappresentanza) ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga per videoconferenza o teleconferenza a condizione che:

1. sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. sia consentita la piena percezione degli eventi che si verificano in

assemblea e la completa verbalizzazione degli stessi;

3. sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione, simultanea, degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto deve assicurare a ciascun socio il diritto di partecipare, adeguatamente informato, alla decisione da adottarsi, e che siano chiari l'argomento oggetto della decisione ed il sistema di votazione con l'indicazione del termine di risposta. Tale procedimento è regolato come segue: il Presidente del Distretto o, in caso di inerzia, uno o più amministratori, o anche un numero di soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale, comunicano a tutti i soci e a tutti gli amministratori il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore ad otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. L'organo di controllo, se nominato, deve essere informato. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con PEC e devono essere conservate dalla società. Le decisioni dei soci adottate devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano o in altro stato membro dell'Unione Europea;
- l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare,

spedito a ciascuno dei soci ed all'organo di controllo, se nominato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione (con giorno diverso dalla prima) per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata spedita al domicilio comunicato alla società e risultante al registro delle imprese e **(se prevista tale indicazione)**, per quanto riguarda **l'organo di controllo**, al domicilio eletto per iscritto, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione.

In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da un terzo dei soci. In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e all'organo di controllo che sono rimasti assenti.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, rappresentante legale o dipendente del soggetto socio o anche socio in caso di società socia, mediante delega scritta, indicante il nome del delegato, che dovrà essere

conservata dalla Società; se la delega viene conferita per le singole assemblee ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del consiglio direttivo o all'organo di controllo se nominato. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal più anziano, per età anagrafica, dei consiglieri di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Articolo 24. Presidente del Distretto - Presidente del Consiglio di Distretto

Il Presidente del distretto rappresenta la Società nei rapporti con terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede le riunioni e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo - di Amministrazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo - di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci, ed è scelto fra soggetti con esperienza almeno quinquennale nella amministrazione, direzione e controllo di imprese private e/o pubbliche e con approfondita conoscenza della realtà socio - economica territoriale e istituzionale del territorio del Distretto Rurale; deve altresì possedere competenze e abilità relazionali verso soggetti o enti privati e pubblici nonché capacità di leadership e di lavoro in team, capacità di coordinamento e concertazione, attitudine al problem solving, capacità di programmazione,

pianificazione e di ascolto del territorio.

In assenza o impedimento è sostituito dal vice-presidente, e in mancanza di questo dal componente più anziano di età del Consiglio direttivo che lo sostituisce a tutti gli effetti.

Qualora il Consiglio Direttivo - di Amministrazione sia costituito da un numero di membri superiore a 3, possono essere nominati dal Consiglio Direttivo - di Amministrazione due o più vice - presidenti, di cui uno vicario, a cui verranno attribuite deleghe specifiche da parte del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo - di Amministrazione che stabilirà tempi e contenuti delle deleghe, **nei limiti di legge.**

Il Presidente:

- a) convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo - di Amministrazione e presiede alle relative riunioni;
- b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo - di Amministrazione;
- c) propone al Consiglio l'eventuale nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale;
- d) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti;
- e) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della società;
- f) provvede alla attuazione di tutti gli impegni che comportano responsabilità amministrativa deliberati dal Consiglio direttivo, nel rispetto dell'impostazione del bilancio approvato dall'Assemblea, nonché ad assicurare il rispetto dello

statuto e dei regolamenti da parte dei soci ed il buon nome della Società;

g) firma degli atti sociali che impegnano la Società sia nei riguardi dei soci che dei terzi. In particolare:

- firma gli atti ed i provvedimenti relativi agli affari ed interessi della Società, dà esecuzione ai deliberati del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci non espressamente demandati all'Assemblea;

- effettua, su deliberazione del Consiglio direttivo, le spese nei limiti dei singoli stanziamenti di Bilancio, liquida i conti, ordina i pagamenti e firma i relativi mandati;

- provvede all'assegnazione di eventuali incarichi di consulenza e di collaborazione nonché all'assunzione del personale sempre nei limiti fissati dall'organico approvato dalla Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo e nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

Articolo 25. Consiglio direttivo - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, da un Consiglio Direttivo - Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri, **da 3 a 9, secondo quanto previsto nella delibera assembleare di nomina.**

I membri del Consiglio non possono essere inferiori a 3 (tre) compreso il Presidente, e sono eletti per un triennio. Il numero degli amministratori è stabilito dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività indicate all'art. 6 delle Direttive di Attuazione del 11 marzo 2020 della Legge Regionale Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16

I membri del Consiglio direttivo saranno ripartiti tra:

a) rappresentanti, soci e/o dipendenti di imprese del settore primario socie del Distretto, in misura non inferiore ad 1/3 assicurando, nel caso di compresenza di produzioni primarie agricole, zootecniche, ittiche e forestali la rappresentanza degli operatori di ciascuno di questi settori.

b) rappresentanti dei Comuni soci del Distretto come individuati nell'art. 30 del presente statuto, e i rappresentanti delle associazioni di categoria socie del Distretto, cumulativamente in misura non superiore ad 1/3;

c) rappresentanti, soci, e/o dipendenti di imprese del commercio agroalimentare, della trasformazione, dell'artigianato, del settore turistico e della ristorazione, nonché dei servizi a supporto della filiera agroalimentare nella misura non superiore ad 1/3;

d) un rappresentante, socio o dipendente del primo soggetto promotore, Coagri Sardegna Scarl;

e) almeno un posto nel Consiglio Direttivo è riservato ad uno dei Comuni che hanno aderito al Comitato Promotore;

f) nel caso di parità di voti è eletta la componente femminile.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine, decadenza o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, provvedono alla sostituzione nel rispetto degli stessi criteri di composizione del Consiglio Direttivo come previsto nel presente articolo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori nominati in

sostituzione di quelli mancanti scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina, salvo che la prima assemblea dei soci convocata successivamente alla cooptazione non deliberi diversamente. Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero Consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo - di Amministrazione che non partecipano alle riunioni tre volte consecutive senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica. L'organo riscontrante il verificarsi di tale condizione, può in tal caso cooptare altri membri la cui nomina sarà ratificata dalla Assemblea nel corso della riunione utile immediatamente successiva.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere soci o ricoprire cariche sociali in un altro Distretto Rurale.

Articolo 26. Compiti del Consiglio Direttivo - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo - di Amministrazione può individuare responsabili, coordinatori, direttori e procuratori per determinati atti, funzioni o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo - di Amministrazione può inoltre costituire commissioni consultive tecnico - scientifiche anche con soggetti esterni.

Il Consiglio elegge il Presidente, se non nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio può nominare altresì uno o più Vice-Presidenti.

Il Consiglio ha, in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva il compito

di:

- elaborare e proporre all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, un piano d'azione denominato "Piano di Distretto" di durata coincidente con la durata del mandato del consiglio direttivo, individuando tra l'altro le modalità di sviluppo a breve termine;

- elaborare e proporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione eventuali variazioni del Piano di Distretto da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale e a ogni altro soggetto che il Consiglio reputi interessato;

- redigere il rendiconto annuale cui è allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte. Il documento è approvato dall'Assemblea ed è pubblicato sul sito istituzionale del Distretto;

- predisporre il programma annuale di attività e gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- dare esecuzione alle delibere assembleari;

- predisporre una relazione annuale sull'attività da proporre all'Assemblea;

- **predisporre, qualora alla Società partecipino Enti Locali in qualità di soci e/o amministratori, relazioni semestrali sull'attività che illustrino i seguenti**

punti:

a) andamento dei costi e dei ricavi di gestione;

b) atti e contratti aziendali;

c) assunzioni, trasferimenti, promozioni del personale;

d) attività posta in essere;

e) risultati prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dagli enti

controllanti.

- predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da proporre all'Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci, verificare i versamenti delle quote sociali;
- proporre all'Assemblea i regolamenti e le loro eventuali modifiche;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti eventuali rapporti di collaborazione e dipendenza;
- determinare l'affidamento di appalti o servizi e le attività sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea;
- istituire il Tavolo di consultazione quale strumento di consultazione obbligatorio ai fini della partecipazione degli attori del territorio, con il coinvolgimento di eventuali portatori di interessi o esperti non soci;
- affidare, se ritenuto opportuno, lo svolgimento di alcune attività e/o fasi della gestione della società a soggetti di comprovata esperienza nella programmazione ed attuazione di programmi e progetti di sviluppo locale;
- proporre al Presidente il conferimento di eventuali incarichi di consulenza e di collaborazione, così come le assunzioni di personale;
- provvedere alla gestione di tutte le altre materie non di competenza dell'Assemblea;
- provvedere in ordine alla accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
- determinare ed approvare la organizzazione della società sul territorio, anche attraverso l'istituzione di poli o unità territoriali finalizzati ad assicurare una presenza capillare ed efficace su tutta l'area distrettuale in ragione del migliore raggiungimento degli scopi societari e della facilitazione dei rapporti

con tutti i consorziati;

- incaricare eventualmente un Istituto di credito a svolgere le funzioni di Cassa e Tesoreria.

Articolo 27. Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il funzionamento del Consiglio Direttivo - di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il Consiglio direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, quando e se il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un terzo degli amministratori;

b) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori ed all'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo PEC, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori, depositando la documentazione completa inerente gli oggetti delle deliberazioni presso la sede sociale; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

c) per la validità delle riunioni del Consiglio e delle relative deliberazioni si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica;

d) le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e, se nominato, l'organo di controllo.

e) le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti;

- f)** il Consiglio può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio stesso, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;
- g)** le decisioni del Consiglio direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori, tenuto conto dei principi di cui al precedente art. 24, inerente la consultazione scritta di assemblea;
- h)** le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
1. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- i)** il Consiglio direttivo deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, con i limiti di legge e fatta eccezione per i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, per la redazione del bilancio di esercizio, per la redazione del progetto di fusione o scissione, per l'aumento di capitale sociale e la riduzione del capitale sociale per perdite ad uno o più dei suoi componenti o a un comitato esecutivo formato di diritto dal Presidente del consiglio direttivo e da alcuni

suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità dell'esercizio di delega.

Gli organi delegati:

1. curano l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
2. riferiscono quando ritenuto opportuno e comunque con una periodicità non superiore a sei mesi, al consiglio direttivo e all'organo di controllo se nominato, sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

Il comitato esecutivo, formato da un numero di 3 o 5 componenti incluso il presidente, agisce da organo collegiale, pertanto si costituisce quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, ha prevalenza il voto del Presidente.

Per il funzionamento del comitato esecutivo valgono le stesse regole previste per il funzionamento del consiglio direttivo indicate nel presente articolo.

Articolo 28. Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 29. Tavolo di Consultazione - Comitato di Distretto

Il Tavolo di Consultazione è istituito quale strumento di consultazione obbligatorio fondamentale ai fini della partecipazione degli attori del territorio.

Il Tavolo di Consultazione è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo - di Amministrazione sia tra i soci **o loro**

rappresentanti sia tra eventuali portatori di interessi o esperti esterni non soci.

Del Tavolo di Consultazione fanno parte di diritto, i Sindaci degli Enti Locali dell'area distrettuale o i loro delegati scelti fra assessori, consiglieri delegati, direttori generali.

I membri del Tavolo di Consultazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità, revoca o cessazione di funzione da cui dipenda la nomina.

Il Tavolo di Consultazione si riunisce su convocazione del Presidente del Distretto, che lo presiede, ovvero in caso di assenza o impedimento dal Vice - Presidente, ovvero qualora lo richieda per iscritto 1/3 dei suoi componenti.

Il Tavolo di Consultazione svolge una funzione consultiva in merito al programma generale ed annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.

Esso esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla proposta, formulata dal Consiglio Direttivo, relativa al Piano del Distretto e ai suoi aggiornamenti.

Il Tavolo di Consultazione persegue le seguenti finalità:

- favorire la cooperazione tra enti pubblici e operatori locali al fine di valorizzare le peculiarità del territorio interessato;
- garantire la massima trasparenza e partecipazione delle comunità interessate alle nuove linee strategiche di sviluppo territoriale;
- garantire costante informazione e aggiornamento delle attività promosse dal Distretto Rurale Sud Sardegna;
- offrire adeguato supporto ai partner al fine di perseguire la concretizzazione e la realizzazione delle strategie definite dal Piano di Distretto;

- ottimizzare il perseguimento degli obiettivi operativi assunti dalle strategie definite dal Piano di Distretto;
- focalizzare l'attenzione verso le buone pratiche sviluppate in altri contesti e accrescere il dialogo e il confronto con realtà esterne;
- proporre strategie di facilitazione e scambio tra diversi Enti Territoriali con l'obiettivo di ottimizzare le risorse e offrire servizi alle comunità;
- promuovere le attività previste dal partenariato;
- contribuire alla pubblicizzazione delle attività e degli interventi previsti dal Piano di Distretto anche con i propri canali di comunicazione.

Il Tavolo di Consultazione è regolarmente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

1. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 30. Organo di Controllo

Qualora la legge preveda l'obbligo della presenza dell'organo di controllo, o comunque al verificarsi delle condizioni poste dalla legge stessa, ovvero qualora

venga ritenuto opportuno dai soci, verrà nominato un Organo di Controllo, rappresentato da un Sindaco Unico a da un Organo collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di società per azioni.

Se alla Società partecipano Enti Locali in qualità di soci e/o amministratori, è prevista la presenza obbligatoria del sindaco unico o di un revisore.

L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea fra soggetti **iscritti al registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del Decreto Legislativo n°39/2010**, e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo - di Amministrazione. L'organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati pratiche o iniziative.

A seguito di nomina, l'incarico avrà la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è eventualmente rinnovabile.

Il corrispettivo dell'Organo è determinato, in base alle norme tempo per tempo vigenti, dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

I soci, quanto lo ritengano o qualora sia imposto dalla legge, nomineranno un revisore legale o una società di revisione legale, per cui si applicherà la relativa disciplina.

Articolo 31. Bilancio e Utili

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del

bilancio di esercizio a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

In considerazione della finalità di interesse collettivo della società stessa e ferma restando l'assenza di fini di lucro della società che agisce esclusivamente per conto e nell'interesse dei soci, resta inteso che la società addebiterà ai soci le prestazioni eseguite per conto dei medesimi, nonché tutte le spese di funzionamento secondo le quote di partecipazione al capitale.

In ogni caso, i contributi richiesti ai soggetti pubblici saranno possibili solo nei limiti previsti dalla legge in materia di "soccorso finanziario", in base all'art. 194 del Testo Unico Enti Locali e all'art. 14 D.Lgs. 175/2016.

E', comunque, tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili e gli eventuali avanzi netti di esercizi, dedotti gli accantonamenti di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità distrettuali.

Articolo 32. Regolamenti

La Società dovrà dotarsi di quei regolamenti che riterrà necessari ai fini dell'ottimale e trasparente svolgimento della propria attività, ivi compresi quelli relativi all'organico ed alle consulenze ed incarichi.

I regolamenti vengono deliberati dall'Assemblea dei soci.

Articolo 33. Scioglimento della società

Addivenendo in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società consortile, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, dovranno essere

devoluti, con delibera assembleare con voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale, a università, enti pubblici di ricerca operanti in settori inerenti lo scopo e le finalità della società o a soggetti che svolgono attività non economiche rispondenti alle finalità della società.

Articolo 34 Trasformazione

La deliberazione di trasformazione della società dalla sua forma attuale in quella di società di persone è adottata con le forme e le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo/statuto.

È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

La deliberazione di trasformazione della società dalla sua forma attuale in quella di consorzi, società cooperative, associazioni non riconosciute e fondazioni, deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che, eventualmente, assumano responsabilità illimitata.

Per quanto altro si rinvia agli artt. 2498 e seguenti del c.c.

Articolo 35. Foro competente

Per qualsiasi controversia in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale, **salvi i casi di competenza inderogabile.**

Articolo 36. Rinvio alla Legge

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge vigenti e quanto contenuto nel Codice Civile in materia di Società di capitali a scopi consortili.